



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026). APPROVAZIONE.	Nr. Progr.	7
	Data	12/03/2026
	Seduta Nr.	5
	Proposta	7
	Settore FINANZE	

L'anno **DUEMILAVENTISEI** questo giorno **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore 15:40 in Fragagnano, in modalità telematica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Ssa GUENDALINA FEDERICO, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con Decreto prot. n. 18958 del 30/04/2016, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Marianunzia Margherita** assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marianunzia Margherita.

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/03/2026

Il Responsabile

IL RESPONSABILE SETTORE

Lonoce Tamara

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/03/2026

Il Responsabile

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lonoce Tamara

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMII 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- la Legge n. 111 del 09/08/2023 di delega al Governo per la riforma fiscale ha dettato i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province;
- in particolare:
 - l'art.14 comma 1), lett. f, punto 3, ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
 - la lettera g) dello stesso articolo ha attribuito agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025, all'art.1, commi 102-110, ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli Enti stessi;

RITENUTO, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore. Il Comune, infatti, avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità. Parallelamente, il debitore ha possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

RITENUTO che le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 12/03/2026

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali allegato alla presente per farne parte integrante;

CONSIDERATO che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 108, della legge di Bilancio 2026;

RICHIAMATA la Determinazione n. 49 del **27.02.2025** recante *"Nomina Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e conseguente attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità (di cui all'art. 84 CCNL 16.11.2022) alla dipendente Avv. Genny Fasciano"*;

ATTESTATO CHE

- il Procedimento Istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di Legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della Normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli;
- lo schema del provvedimento predisposto dal Responsabile del Procedimento ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie;

DICHIARATO

altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, che alla data odierna non sussistono conflitti di interesse che lo riguardano in relazione all'oggetto del presente atto;

Pertanto, per quanto sopra premesso, considerato, rilevato e dichiarato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

PROPONE

al Responsabile del II Settore di procedere alla presentazione al Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, del Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali.

Il Responsabile del procedimento

Avv. Genny Fasciano

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

IN FORZA del Decreto del Commissario Straordinario n. 2/2026 del 20.01.2026 con il quale è stata assegnata la Responsabilità del Settore II alla Dott.ssa Tamara LONOCE, attribuendole tutti i poteri di gestione destinati ai servizi stessi;

LETTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 12/03/2026

CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto è capace di offrire un'opportunità vantaggiosa a famiglie e imprese in difficoltà e, al contempo, favorire una maggiore equità fiscale attraverso l'incremento della riscossione delle entrate comunali;

CONSIDERATO altresì che per le annualità oggetto di definizione agevolata, si è proceduto alla valutazione degli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio, l'impatto sui residui attivi e la congruità del Fcde (Fondo crediti di dubbia esigibilità);

RITENUTO di condividerla per le motivazioni ivi riportate;

ATTESTATA La regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa indicato, al Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali prevista ai sensi dell'art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026);
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art.1, comma 108 della legge di Bilancio 2026;
- 4) Di adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott.ssa Tamara LONOCE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

VISTI I poteri di Consiglio ai sensi degli artt. 42 del D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato col D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) Di recepire integralmente e farne propria la proposta riportata;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4[^] del D. Lgs. 267/2000 ss mm.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera nr. 7 Data Delibera 12/03/2026

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026). APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/03/2026 IL RESPONSABILE SETTORE Lonoce Tamara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/03/2026 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Lonoce Tamara

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa MARIANUNZIA MARGHERITA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT.SSA GUENDALINA FEDERICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI FRAGAGNANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 - Entrata in vigore	5

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, TASI, TARI, ICP E TOSAP e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi al 31/12/2023.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti relativi alle entrate comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza al concessionario a mezzo pec all'indirizzo **definizioneagevolata.sogetspa@pec.it**, entro il 30/06/2026 sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del

Comune, che sarà messo a disposizione nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate con cui intende estinguere il debito.

2. Il concessionario entro il 30/09/2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/10/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 18 rate mensili, con scadenza prima rata al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno del mese;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.